

Abstract. *Il mutuo, di per sé, non è un contratto di scopo in quanto la destinazione delle somme mutate ad uno specifico fine normalmente non entra nel contenuto del contratto. Nel caso in cui le parti abbiano pattuito che le somme mutate debbano essere utilizzate per ripianare una esposizione debitoria del mutuatario nei confronti del mutuante, il contratto ha comunque una propria causa e tale causa non è, di per sé, illecita. Inoltre a seguito dell'erogazione della somma da parte della Banca mutuante e della sua utilizzazione per ripianare una diversa esposizione debitoria le parti ottengono il risultato di dilazionare i termini di restituzione delle somme risultanti dal saldo passivo del conto corrente. Con la stipulazione del contratto di mutuo, la restituzione delle somme date a mutuo, utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria, è destinata ad avvenire nel corso del tempo, secondo un determinato piano di ammortamento. Ad ogni modo nell'ipotesi in cui l'esposizione debitoria sia il frutto di un contratto illecito perché derivante dall'applicazione di interessi usurari si verifica un collegamento negoziale con un contratto nullo e tale nullità si estende al contratto collegato, cioè al mutuo.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice Dott. M.M.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. (...) /2015 R.G. promossa da
A.M. c.f.:(...), N.M., c.f.: (...), G.B. c.f.:(...), rappresentati e difesi per mandato a margine dell'atto
di citazione, dall'Avv. L.B., elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, (...)

ATTORI

Contro

CASSE R.U. S.P.A., in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante *pro tempore* G.P.
c.f.:(...), rappresentata e difesa, per mandato in atti dall'Avv. A.F. del Foro di Firenze ed
elettivamente domiciliata in Perugia, via (...) presso lo studio dell'Avv. G.C.

CONVENUTA

avente ad oggetto: Conto corrente ed altri contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 27.6.2017,

per A.M., N.M., G.B., l'Avv. L.B. "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis* - In via
preliminare di rito: revocare l'ordinanza emessa in data 14/07/2016 in quanto illegittima e
immotivata, e per l'effetto rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento della Consulenza
Tecnica d'Ufficio. Nel merito: 1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento da
euro 30.000,00 stipulato dal Sig. A.M. in data 2/03/2007, per le ragioni esposte in narrativa e per
l'effetto condannare CASSE R.U.

S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione in favore del Sig. A.M. della
somma di euro 30.000,00 ovvero altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre
interessi al tasso legale della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria,
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento da euro 21.800,00 stipulato dal Sig.
A.M. in data 23/06/2009 per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare CASSE R.U.
S.p.A. in persona del rappresentante legale *pro tempore* alla restituzione in favore del Sig. A.M. degli
interessi corrisposti, ovvero, in subordine, di quelli superiori al tasso legale, ovvero altra somma

maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; b) accertare e dichiarare la violazione da parte di CASSE R.U. S.p.A. degli artt. 1175 e 1375 c.c., per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori a titolo di danno per responsabilità contrattuale *ex* artt. 1175 e 1375 c.c. e della somma di euro 10.000,00 ciascuno ovvero la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; 3) accertare e dichiarare la nullità del conto corrente n. (...), per mancanza di sottoscrizione e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore del Sig. M.A. di tutte le somme percepite a titolo di interessi, commissioni e spese su detto conto dalla data di apertura della domanda giudiziale, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; 4) accertare e dichiarare che nel corso dei rapporti con la convenuta gli odierni attori hanno effettuato versamenti in contanti per euro 37.000,00, versamenti mediante effetti cambiari per euro 48.434,20 e di euro 6.540,06 con svincolo di polizza "(...)" per un totale di euro 110.985,22, e per l'effetto statuire l'inesistenza di un credito residuo della convenuta CASSE R.U. S.p.A. nei confronti degli attori ovvero, in subordine, statuire il minor residuo credito anche mediante compensazione legale *ex* art. 1242 c.c.; 5) accertare e dichiarare che sul conto corrente n. (...) con ogni conseguenza di legge sono stati applicati interessi anatocistici e usurari, per l'effetto condannare la convenuta CASSE R.U. in persona del legale rappresentante *pro tempore*: a) alla restituzione in favore del Sig. A.M. degli interessi anatocistici e usurari applicati al conto corrente n. (...), per la somma di euro 11.034,35 ovvero altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, mediante ricalcolo dell'intero rapporto di conto corrente con rettifica del saldo ovvero, con condanna alla restituzione nel caso in cui il conto risultasse chiuso, b) al pagamento in favore degli attori a titolo di danno non patrimoniale *ex* art. 185 c.p. e 2059 c.c. della somma di euro 10.000,00 ciascuno, ovvero la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; c) al pagamento in favore del Sig. A.M. della somma di euro 1.592,50 per spese di CTP. In ogni caso con vittoria delle anticipazioni e del compenso professionale di lite"; per CASSE R.U. S.p.A. l'Avv. G.C., anche in sostituzione dell'Avv. A.F., conclude come da comparsa di costituzione e risposta;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.2.2015, A.M., N.M e G.B. convenivano CASSE R.U. S.p.A. dinanzi al Tribunale di Perugia; esponevano che A.M. aveva stipulato con Cassa R.F. S.p.A., in data 13.3.1996, il contratto di conto corrente n. (...), con apertura di credito sino a £ 25.000.000, in seguito confluito nel conto n. (...) presso Casse R.U. S.p.A., ed in data 2.3.2007 un prestito di € 30.000,00 utilizzato per ripianare l'esposizione sul conto corrente, poi estinto in data 25.5.2009 con il versamento di € 19.010,96, nonché con Cassa R.S. S.p.A., ora Casse R.U. S.p.A., in data 23.6.2009 un contratto di finanziamento per € 21.800,00; esponevano altresì che, poiché A.M. si era trovato in difficoltà, il padre N.M. aveva effettuato versamenti in contanti a favore della Cassa R.F. S.p.A. per € 37.000,00 e rilasciato e poi pagato cambiali per € 48.434,20 nonché svincolato una polizza con versamento di € 6.540,06 sul conto corrente; I) sostenevano che il finanziamento di € 30.000,00 era nullo, in quanto finanziamento di scopo acceso soltanto al fine di ripianare un'esposizione debitoria usuraria sul conto corrente di cui sopra e che anche il contratto di finanziamento per € 21.800,00 era nullo in quanto non era stata pattuita la clausola relativa agli interessi; II) sostenevano altresì che la Banca aveva violato i propri doveri di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e quelli di informazione ai garanti ai sensi dell'art. 1955 c.c.,

in quanto con l'aggravarsi dell'esposizione debitoria di A.M., aveva effettuato una sempre maggiore pressione su N.M., titolare di una nota attività commerciale, il quale aveva cercato di tamponare la situazione con versamenti in denaro e pagamento di cambiali; III) sostenevano ancora che A) il contratto di conto corrente con apertura di credito n. (...) e poi (...) era nullo perché sottoscritto da A.M. ma stipulato a nome di N.M. e B) che sul suddetto conto corrente erano stati applicati interessi anatocistici e usurari e chiedevano la restituzione, in favore di A.M., della somma di € 11.034,35; IV) chiedevano infine il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte.

Per tutte queste ragioni, gli attori M.A., M.N. e B.G. così concludevano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis* 1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento da euro 30.000,00 stipulato dal Sig. A.M. in data 02.03.2007, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare CASSE R.U. S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione in favore del Sig. A.M. della somma di euro 30.000,00 ovvero altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, 2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento da euro 21.800,00 stipulato dal Sig. A.M. in data 23.06.2009 per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare CASSE R.U. S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* alla restituzione in favore del Sig. A.M. degli interessi corrisposti, ovvero, in subordine, di quelli superiori al tasso legale, ovvero altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; c) accertare e dichiarare la violazione da parte di CASSE R.U. S.p.A. degli artt. 1175 e 1375 c.c., per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori a titolo di danno per responsabilità contrattuale *ex artt.* 1175 e 1375 c.c. e della somma di euro 10.000,00 ciascuno ovvero la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; 4) accertare e dichiarare la nullità del conto corrente n. (...), per mancanza di sottoscrizione e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore del Sig. M.A. di tutte le somme percepite a titolo di interessi, commissioni e spese su detto conto dalla data di apertura della domanda giudiziale, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; 5) accertare e dichiarare che nel corso dei rapporti con la convenuta gli odierni attori hanno effettuato versamenti in contanti per € 37.000,00, versamenti mediante effetti cambiari per € 48.434,20 e di € 6.540,06 con svincolo di polizza (“...”) per un totale di € 110.985,22, e per l'effetto statuire l'inesistenza di un credito residuo della convenuta CASSE R.U. S.p.A. nei confronti degli attori ovvero, in subordine, statuire il minor residuo credito anche mediante compensazione legale *ex art.* 1241 c.c.; 6) accertare e dichiarare che sul conto corrente n. (...) con ogni conseguenza di legge sono stati applicati interessi anatocistici e usurari, per l'effetto condannare la convenuta CASSE R.U. S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*: a) alla restituzione in favore del Sig. A.M. degli interessi anatocistici e usurari applicati al conto corrente n. (...), per la somma di € 11.034,35 ovvero altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, mediante ricalcolo dell'intero rapporto di conto corrente con rettifica del saldo ovvero, con condanna alla restituzione nel caso in cui il conto risultasse chiuso, b) al pagamento in favore degli attori a titolo di danno non patrimoniale *ex art.* 185 c.p. e 2059 c.c. della somma di euro 10.000,00 ciascuno, ovvero la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; c) al pagamento in favore del Sig. A.M. della somma

di euro 1.592,50 per spese di CTP. In ogni caso con vittoria delle anticipazioni e del compenso professionale di lite”.

La convenuta Casse R.U. S.p.A. si costituiva telematicamente il 30.7.2015 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione *ex art.* 183 c.p.c. differita al 22.9.2015, ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 5, c.p.c., contestando la domanda attorea; eccepiva preliminarmente la intervenuta prescrizione delle domande proposte da parte attrice con riferimento al decennio antecedente alla notificazione dell'atto di citazione e l'inammissibilità delle domande di restituzione con riferimento al finanziamento di € 30.000,00 e al rilascio di effetti cambiari, in quanto le relative operazioni di estinzione e di pagamento erano state eseguite senza sollevare alcuna eccezione di nullità; nel merito, sosteneva che parte attrice non aveva fornito alcuna prova del fatto che il finanziamento di scopo stipulato in data 2.3.2007 fosse finalizzato a ripianare l'esposizione usuraria del c/c n. (...) e che il tasso degli interessi del finanziamento del 23.06.2009 era stato regolarmente pattuito, che l'eccezione di violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e di violazione degli obblighi informativi nei confronti dei garanti era generica, che il contratto di conto corrente era stato erroneamente intestato a N.M., anziché al figlio sottoscrittore A.M., il quale non aveva mai sollevato nessuna eccezione fino a quel momento, che la capitalizzazione degli interessi era legittima in quanto era stato rispettato il principio di reciprocità tra quelli creditori e debitori, come disciplinato dalla delibera CICR 9.2.2000, che gli interessi ultralegali erano stati regolarmente pattuiti, così come la Commissione di Massimo Scoperto e le spese di gestione conto, che non erano mai stati applicati interessi usurari, in quanto era errato il meccanismo di calcolo utilizzato dagli attori, e che, infine, anche la domanda di risarcimento dei danni era infondata.

Per tutte queste ragioni, la convenuta Casse R.U. S.p.A., così concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in tesi respingere le domande attrici in quanto prescritte, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate; in ipotesi determinare le eventuali somme da restituire a parte attrice, compensando le stesse con il maggior credito della Banca. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.

Espletati gli incombeni preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione *ex art.* 183 c.p.c. del 22.09.2015 e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 14.7.2016, rigettava la richiesta istruttorie avanzate dalle parti nonché l'eccezione preliminare di prescrizione.

All'udienza del 27.6.2017, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori A.M., N.M. e G.B. hanno proposto una domanda di accertamento della nullità, sotto vari profili, di alcuni contratti bancari stipulati con la Cassa R.F. S.p.A., poi confluita in Casse R.U. S.p.A., nonché una domanda di accertamento dell'illegittimità di alcuni comportamenti della medesima Banca e, conseguentemente, una domanda di restituzione delle somme versate e di risarcimento dei danni.

In relazione alle domande di restituzione somme avanzate da parte attrice, la convenuta Casse R.U. S.p.A. ha eccepito preliminarmente la intervenuta prescrizione delle stesse con riferimento alle somme versate sul conto corrente nel decennio antecedente alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.

In proposito, si deve evidenziare che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre in linea di principio dalla chiusura del conto corrente, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (cfr.

Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1984, n. 2262). E tuttavia, per come evidenziato in giurisprudenza con specifico riferimento all'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, tale azione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3190); laddove, invece, i versamenti abbiano avuto funzione solutoria, il che si verifica quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo c.d. "scoperto" cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cfr. Cassazione civile, sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418), la prescrizione decorre dalla data del versamento.

Tuttavia, come sostenuto dagli attori nel corso del giudizio, l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione non deve essere generica e, come recentemente evidenziato anche in giurisprudenza, i versamenti eseguiti su conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens*, ne deriva che una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2014 n. 4518).

Ed allora, per come già evidenziato nell'ordinanza interlocutoria del 14.7.2016, nel caso di specie l'eccezione risulta infondata, in quanto la Banca, sulla quale gravava il relativo onere probatorio quale parte che ha sollevato l'eccezione, non ha in alcun modo indicato le specifiche rimesse aventi natura solutoria.

Sempre preliminarmente la convenuta Casse R.U. S.p.A. ha altresì eccepito l'inammissibilità di alcune delle domande restitutorie per l'avvenuta convalida degli atti di cui gli attori hanno eccepito la nullità in questa sede.

Ma tale questione, attinente in realtà al merito della controversia, come già anticipato nella citata ordinanza interlocutoria del 14.7.2016, dovrà essere trattata *infra* con riferimento alle specifiche domande avanzate dagli attori.

Detto ciò e passando al merito della controversia, procedendo in ordine logico, al paragrafo III, lett. A) dell'atto di citazione, gli attori hanno proposto una **domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente n. (...) stipulato con la Cassa R.F. S.p.A. il 13.3.1996** (poi divenuto n. (...) con la Casse R.U. S.p.A.), **per la mancanza di sottoscrizione del contratto.**

A tal proposito, si deve premettere che sono del tutto irrilevanti le considerazioni svolte dagli attori con riferimento alla recente giurisprudenza in tema di c.d. contratto monofirma, posto che con tale espressione si fa riferimento al contratto privo della firma del funzionario della Banca e contenente solo quella del cliente, laddove nel caso di specie il contratto in esame contiene certamente la firma del funzionario della Banca e risulta firmato anche dal cliente, ma il soggetto firmatario è diverso da quello intestatario del contratto.

In effetti, è pur vero che nella lettera del 13.3.1996 di accettazione della apertura del conto corrente n. (...) con apertura di credito sino a £. 25.000.000 (doc. 1 fasc. conv.) risulta l'indicazione di N.M. "mittente" ma è anche vero che il contratto è stato sottoscritto da A.M.; è inoltre pacifico, in quanto non contestato, che il medesimo conto corrente è stato utilizzato solo da A.M.; inoltre, è documentalmente provato che gli estratti conto relativi al predetto conto corrente, costituenti l'allegato 2 della perizia di parte (doc. m1 fasc. att.) sono stati comunicati ad A.M., il quale, peraltro, non ha sollevato, in tutti questi anni, alcuna eccezione al riguardo. In questo senso, deve ritenersi che il contratto sia stato stipulato dal soggetto che lo ha sottoscritto, ovvero da A.M. e che l'indicazione di "N.M." quale "mittente" sia il frutto di un mero errore materiale e che, di conseguenza, il contratto in questione sia perfettamente valido ed efficace nei confronti di A.M.

Gli attori A.M., N.M. e G.B. hanno poi proposto, al paragrafo I dell'atto di citazione ed al punto 1) delle conclusioni ivi contenute, una **domanda di accertamento della nullità del finanziamento di € 30.000,00, stipulato in data 2.3.2007 con la Banca Cassa R.F., in quanto finanziamento di scopo acceso per ripianare un'esposizione di conto corrente usuraria**, sul conto n. (...) presso la Banca Cassa R.F. S.p.A., poi divenuto (...) presso la Casse R.U. S.p.A.

In proposito, si deve premettere che il mutuo stipulato per ripianare una esposizione debitoria del mutuatario nei confronti del mutuante non è, di per sé, nullo.

In effetti, il mutuo, di per sé, non è un contratto di scopo, in quanto la destinazione delle somme mutate ad uno specifico fine normalmente non entra nel contenuto del contratto.

Ove anche le parti abbiano pattuito che le somme mutate debbano essere utilizzate per ripianare una esposizione debitoria del mutuatario nei confronti del mutuante, il contratto ha comunque una propria causa e tale causa non è, di per sé, illecita; infatti, a seguito dell'erogazione della somma da parte della Banca mutuante e della sua utilizzazione per ripianare una diversa esposizione debitoria, in particolare su un conto corrente acceso dal mutuatario presso la stessa Banca mutuante, le parti ottengono il risultato di dilazionare i termini di restituzione delle somme risultanti dal saldo passivo del conto corrente; in effetti, la Banca ha normalmente la facoltà di recedere *ad nutum*, o comunque entro un minimo termine, dal contratto di conto corrente e, quindi, di richiedere immediatamente il pagamento del saldo passivo, mentre, con la stipulazione del contratto di mutuo, la restituzione delle somme date a mutuo, utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria, è destinata ad avvenire nel corso del tempo, secondo un determinato piano di ammortamento. In questa prospettiva, è poi del tutto normale che le parti possano pattuire un diverso tasso d'interesse, tenuto conto delle eventuali garanzie prestate e della previsione della rateizzazione nella restituzione dell'importo dovuto.

Altro è a dirsi per l'ipotesi in cui l'esposizione debitoria sia il frutto di un contratto a sua volta illecito perché, come lamentato nel caso di specie dagli attori, derivante dall'applicazione di interessi usurari; in questo caso, si verifica un collegamento negoziale con un contratto nullo e tale nullità si estende al contratto collegato, cioè al mutuo.

Ciò detto, nel caso di specie, benché nel finanziamento stipulato il 2.3.2007 da A.M. (doc. 6 fasc. att.) non sia in alcun modo specificato che il finanziamento medesimo era stato stipulato per ripianare l'esposizione debitoria sul conto corrente allo stesso intestato, dall'estratto conto relativo al conto corrente (doc. 13 fasc. att.) pare emergere - nonostante che il documento medesimo sia di difficile lettura - un versamento di € 30.000,00 in data 3.3.2007 sul conto corrente medesimo con la causale "liquidazione finanziamento (mutuo o spec prestito)" e, quindi, deve ritenersi provato che la somma erogata sia stata versata sul conto corrente ed utilizzata per ripianare il debito ivi esistente.

Tuttavia, come si avrà modo di verificare *infra*, non vi è motivo di ritenere che sul conto corrente in questione siano stati applicati interessi usurari.

Procedendo quindi per ordine logico ed anticipando le considerazioni relative alla domanda svolta dagli attori al paragrafo III, lett. B) dell'atto di citazione ed al punto 6 delle conclusioni, deve essere esaminata la **domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente in questione per la pattuizione di interessi usurari** e la conseguente domanda di restituzione di tali interessi.

A tal fine, giova dar conto del contesto normativo nel cui ambito si inseriscono le questioni in tema di usura e, anzitutto, in tema di usura oggettiva. L'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1, l. 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo comma 4, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga "conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"; in particolare, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"; a sua volta, l'art. 2, comma 4, l. 7 marzo 1996 n. 108, chiamato a stabilire i limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo inizialmente vigente disponeva che questo tasso, aumentato della metà, rappresentava il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari; attualmente, a seguito della modifica operata dall'art. 8, comma 5, lett. d), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in l. 12 luglio 2011, n. 106, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali.

A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le "Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia; in particolare, le istruzioni emanate nel 2006, le quali indicavano i costi da includere o escludere per la rilevazione e delineavano le metodologie di calcolo, non comprendevano le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedessero una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, tra le quali la c.d. commissione di massimo scoperto; soltanto successivamente, l'art. 2 *bis*, comma 2, l. 28 gennaio 2009, n. 2 ha specificato che anche tali costi devono invece essere compresi nella rilevazione e quindi la Banca d'Italia, nell'agosto 2009, ha dettato delle nuove *Istruzioni*, con le quali, oltre a dettare nuove e diverse metodologie di calcolo dei tassi, ha chiarito che, a partire dal 1° dicembre 2010, devono essere ricompresi nella rilevazione anche tali costi, tra cui appunto la commissione di massimo scoperto. A tal proposito, si deve premettere che, nel caso di specie, secondo quanto allegato dagli stessi attori, nella consulenza di parte (doc. 1 fasc. att.) posta a fondamento della domanda, il perito ha applicato una formula di calcolo diversa da quella prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia ed ha inserito nel calcolo del tasso d'interesse anche la commissione di massimo scoperto anche prima della previsione legislativa sul punto.

Ebbene, è pur vero che le istruzioni per la rilevazione dei tassi emanate dalla Banca d'Italia, costituendo un atto amministrativo, dovrebbero essere conformi alla legge e, come tali, dovrebbero essere ritenute illegittime nel momento in cui avessero omesso di tener conto di alcuni costi di cui la legge - e segnatamente l'art. 644, comma 4, c.p. con l'ampia formula "*per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*" - invece richiedeva di tener conto.

E tuttavia, il fatto di dover tener conto di tutti i costi ai fini della determinazione dei tassi di interesse usurari dovrebbe valere tanto per il calcolo del tasso d'interesse concretamente applicato al rapporto quanto anche per la determinazione del TEGM e quindi del tasso limite, oggettivamente determinato attraverso la procedura di rilevazione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In quest'ottica, ove si ritenesse che le Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia fossero illegittime, si dovrebbe concludere che anche la procedura che ha portato alla determinazione del tasso soglia sarebbe illegittima e, pertanto, disapplicando l'atto illegittimo, verrebbe altresì a scomparire il tasso soglia, determinato in conformità alle istruzioni illegittime, e con ciò verrebbe meno il parametro oggettivo imposto dalla norma alla cui stregua valutare la natura usuraria o meno dell'interesse applicato al rapporto.

Ma, d'altro canto, non essendo possibile ricostruire *ex post* un tasso soglia che tenga conto anche dei costi non inclusi nelle rilevazioni effettuate, non si potrebbe neanche confrontare un tasso concretamente determinato sulla base di un criterio di calcolo con un tasso soglia determinato sulla base di criteri di rilevazione diversi. In effetti, la normativa in materia di usura, dal 1996 in avanti, ha inteso spostare il fenomeno su un piano il quanto più possibile oggettivo, legando il giudizio di usurarietà al parametro oggettivo del superamento del tasso soglia: in questo quadro, non si può ritenere usurario un tasso calcolato oggi tenendo conto di certi costi, ponendolo a confronto del tasso soglia, viceversa determinato per come all'epoca previsto, cioè attraverso rilevazioni che non includevano tali costi, non potendosi mettere a confronto valori che tra loro non sono omogenei e quindi non sono raffrontabili, in quanto questo farebbe perdere al giudizio il carattere di oggettività voluto dalle norme.

In quest'ottica, il metodo di calcolo dei tassi concretamente applicati non può che essere quello descritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia ed il parametro di riferimento, alla cui stregua valutare l'usurarietà di tali tassi, allo stesso modo non può che essere costituito dai tassi soglia pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Tale meccanismo da un lato garantisce il rispetto dei canoni di certezza del diritto e dall'altro assicura che la responsabilità penale e civile delle banche e degli intermediari finanziari sia valutata alla stregua degli stessi criteri utilizzati dalla Banca d'Italia nell'ambito della propria attività di vigilanza e di conseguente irrogazione di sanzioni amministrative di cui agli artt. 51 e 144 T.U.B.

Del resto, l'art. 2 *bis*, comma 2, l. 28 gennaio 2009, n. 2 offre un sostegno normativo a tale ricostruzione, prevedendo (e di fatto quindi sanando la precedente illegittimità) che fino all'adozione delle nuove tecniche di rilevazione, la determinazione del tasso soglia dovesse essere compiuta sulla base della disciplina all'epoca vigente, cioè sulla base delle Istruzioni del 2006, che quindi il legislatore nel 2009 ha fatto proprie, richiamandole con norma avente il rango di legge, ed attribuendo loro, fino all'adozione della nuova metodologia di rilevazione, portata derogatoria del disposto dell'art. 644 c.p.

In conclusione dunque, dovendosi applicare nell'accertamento del tasso praticato la metodologia indicata dalla Banca d'Italia, che nel computo del tasso non tiene conto della commissione di massimo scoperto fino all'approvazione della nuova legge, per le ragioni sopra illustrate, e dovendosi ritenere conseguentemente erronea la metodologia di calcolo adottata dal consulente tecnico di parte degli attori, si deve escludere che i tassi d'interesse concretamente applicati ai rapporti oggetto di causa abbiano superato la soglia dell'usura.

Ed infatti, in questo senso si è da ultimo espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965), la quale ha stabilito il principio secondo cui l'art. 2 *bis*, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.),

tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, con la conseguenza che, per i rapporti bancari esauriti prima dell'1 gennaio 2010 - ma la considerazione può essere estesa a tutti i contratti -, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario.

Per questi motivi, dovendosi ritenere legittimi i tassi d'interesse applicati dalla banca, la domanda deve essere rigettata anche sotto questo profilo.

Sempre in merito al contratto di conto corrente n. (...), parte attrice lamenta la presenza di usura c.d. soggettiva. A tal proposito, si deve premettere che il già citato art. 644, comma 3, c.p., dopo avere definito nel primo periodo l'usura oggettiva come quella che si verifica allorché gli interessi pattuiti superano il tasso soglia, definisce altresì la c.d. usura soggettiva, che si verifica invece allorché gli interessi, ancorché pattuiti in misura inferiore al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

In questa prospettiva, la domanda risulta infondata, in quanto gli attori non hanno allegato né tantomeno provato tutti gli ulteriori elementi necessari per la sussistenza del reato, ovvero la situazione di difficoltà economica o finanziaria e la sproporzione degli interessi pattuiti sulla base degli elementi indicati nella norma.

Sempre procedendo in ordine logico, in relazione al medesimo contratto, al paragrafo III, lett. B), gli attori hanno lamentato la nullità del contratto di conto corrente per la pattuizione di interessi anatocistici.

È invero noto che la giurisprudenza degli anni '80 affermava il principio per cui era da considerarsi legittima nei contratti di conto corrente bancario la capitalizzazione degli interessi per periodi inferiori al semestre perché nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo costituiva, per effetto del comportamento della generalità dei consociati e dell'elemento soggettivo della *opinio juris*, un uso normativo ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, la cui applicazione doveva dunque considerarsi legittima ai sensi dell'art. 1283 c.c.. È però altrettanto noto che la Cassazione, con alcune pronunce del 1999 (cfr. in particolare Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096; Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1999, n. 3845; Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507), ha cambiato radicalmente indirizzo e, partendo dalla constatazione che l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appariva più oggetto di una affermazione basata su un incontrollabile dato di comune esperienza che di una convincente dimostrazione, ha affermato che, in materia bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente non costituisce un uso normativo, ma un mero uso negoziale, con la conseguente nullità della relativa pattuizione in quanto contrastante con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c..

In questo mutato quadro giurisprudenziale è poi intervenuto il legislatore che, con l'art. 25, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342, modificando il comma 2 dell'art. 120, d.lg. settembre 1993, n. 385 contenente il Testo Unico Bancario (T.U.B.), ha demandato al C.I.C.R. - Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio le modalità e i criteri per la produzione di interessi sulle operazioni bancarie; ed il C.I.C.R., con la Delibera del 9.2.2000, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito; e per i contratti stipulati antecedentemente alla

delibera, con una normativa transitoria, ha previsto un termine affinché le Banche potessero adeguare i propri contratti e, per il caso che tale adeguamento fosse peggiorativo per il cliente, ha stabilito delle forme di pubblicità, ovvero la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al cliente nella prima occasione utile.

Per effetto di tale previsione (essendo irrilevanti in questa sede le ulteriori modifiche legislative, in particolare la modifica operata all'art. 120, comma 2, T.U.B., dall'art. 1, l. 27 dicembre 2013, n. 147 - c.d. Legge di Stabilità 2014 e quella ulteriormente apportata dall'art. 17 bis, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49), l'anatocismo con capitalizzazione trimestrale deve oggi ritenersi legittimo purché sia stata prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione sia a favore della banca che a favore del cliente e siano state rispettate le forme di pubblicità previste dalla delibera C.I.C.R.. Ebbene, nel caso di specie, le doglianze di parte attrice si riferiscono ad un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9.2.2000 e riguardano il periodo compreso tra il I trimestre 2003 e il II trimestre 2013, dunque un periodo successivo alla medesima deliberazione C.I.C.R. precedentemente citata; in questa prospettiva, gli attori, che hanno agito per far valere la nullità della clausola anatocistica e sono quindi gravati dall'onere di fornire la prova dell'invocata nullità, avrebbero dovuto quantomeno allegare che la clausola anatocistica contenuta nel contratto del 13.3.1996, laddove era previsto l'anatocismo con capitalizzazione annuale a favore del cliente e l'anatocismo con capitalizzazione trimestrale a favore della Banca, era nulla ed inefficace anche per il periodo successivo alla delibera C.I.C.R. 9.2.2000 in quanto la Banca non aveva adeguato il contenuto del contratto e non aveva effettuato le comunicazioni previste nella delibera, e ciò tanto più in una situazione in cui, al contrario, la Banca aveva espressamente affermato di avere rispettato il principio di reciprocità nel calcolo degli interessi debitori e creditori. Poiché gli attori non hanno in alcun modo allegato tale circostanza, la domanda deve essere ritenuta non provata e, conseguentemente rigettata.

Conseguentemente, essendo state rigettate le domande di accertamento dell'applicazione di interessi usurari ed anatocistici, deve essere rigettata anche la domanda di restituzione delle somme illegittimamente percepite a tale titolo, indicata al punto 6 lett. a) delle conclusioni.

Ancora, al paragrafo I dell'atto di citazione ed al punto 2) delle conclusioni), gli attori A.M., N.M. e G.B. hanno proposto altresì una **domanda di accertamento della nullità del finanziamento di € 21.800.00, stipulato in data 23.6.2009 con la Cassa R.S. S.p.A., per la mancata pattuizione della clausola relativa agli interessi in misura superiore a quella legale.**

Tale domanda è infondata poiché è documentalmente provato che il tasso è stato regolarmente pattuito. In particolare, nel contratto di prestito ordinario (doc. 7 fasc. att.; doc. 11 fasc. conv.) è espressamente indicato solo il TAEG nella misura del 9.93%, oltre al numero delle rate da pagare, all'importo di ciascuna rata pari ad € 453,28 ed alla periodicità, e nel documento di sintesi (doc. 12 fasc. conv.), anch'esso espressamente sottoscritto dal cliente, sono indicati l'ISC nella misura del 9.93% e tutti i vari elementi che concorrono a determinare tale indice, tra cui appunto il tasso nominale annuo del 9,00%.

Ancora, gli attori A.M., N.M. e G.B., al paragrafo II dell'atto di citazione ed al punto 3) delle conclusioni ivi contenute, hanno proposto una **domanda di accertamento della violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.**, allegando che la Banca, allorquando l'esposizione debitoria di A.M. si è aggravata, avrebbe effettuato una sempre maggiore pressione su N.M., titolare di una nota attività commerciale, cosicché quest'ultimo, spaventato dalle possibili conseguenze negative di possibili azioni esecutive, aveva cercato di tamponare la situazione con versamenti in contanti ed il rilascio di cambiali; in relazione ai pagamenti in questione, al punto 5) delle conclusioni, gli attori hanno altresì richiesto la restituzione.

La domanda così proposta è invero piuttosto generica. In ogni caso, è pacifico, in quanto non contestato, che N.M. abbia effettuato versamenti in contanti a favore della Cassa R.F. S.p.A. per € 37.000,00; è documentalmente provato che N.M. abbia sottoscritto delle cambiali (doc. 8 fasc. att.) per € 48.434,20 ed è ancora pacifico, in quanto non contestato, che il medesimo abbia provveduto al relativo pagamento; è infine documentalmente provato (doc. 10 fasc. att.) che ancora A.M. ha svincolato una polizza “(...)”, con versamento di € 6.540,06 sul conto corrente.

Tuttavia, non vi è prova alcuna del fatto che tali operazioni siano state compiute “su pressione” della Banca e che la Banca, nel fare ciò, abbia violato i canoni di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Ed in mancanza di tale accertamento, tanto la domanda di risarcimento dei conseguenti danni quanto la domanda di restituzione somme risultano infondate.

Ancora, essendo stata rigettata la domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurari, deve poi essere rigettata anche la **domanda di risarcimento del danno da reato**, proposta ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. al punto 6 lett. b) delle conclusioni.

Da ultimo, poi, essendo state rigettate tutte le domande, si deve altresì rigettare la **domanda di rimborso delle somme spese per l'espletamento della consulenza tecnica di parte**, richiesta al paragrafo IV dell'atto di citazione ed al punto 6) lett. c) delle conclusioni.

Infine, **sotto il profilo istruttorio**, potendosi decidere la presente controversia anche a prescindere dall'acquisizione dell'intera documentazione di cui gli attori hanno richiesto **l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.**, risulta superata ogni questione attinente all'ammissibilità dell'ordine di esibizione in mancanza della previa richiesta stragiudiziale di cui all'art. 119 T.U.B., dovendosi peraltro ribadire che la giurisprudenza citata dagli attori - secondo cui il potere del correntista di chiedere alla Banca la documentazione relativa al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti previsto dall'art. 119 T.U.B. può essere esercitato anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si dimostri idoneo allo scopo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554) - non appare convincente, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. deve riguardare documenti che, oltre ad essere specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 4 settembre 1990, n. 9126) e, quindi, non può essere utilizzato per supplire all'inerzia della parte nel fornire quelle prove che essa è in grado di procurare per altra via (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 30 gennaio 1981, n. 716) e, in particolare, non può essere utilizzato allorché la parte non abbia previamente richiesto la consegna della documentazione sulla base di quanto previsto dall'art. 119 T.U.B.

Ed allo stesso modo, risulta superata anche ogni questione attinente alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile, avanzata dagli attori, la quale deve essere ritenuta superflua per le ragioni qui evidenziate.

La regolamentazione delle **spese di lite** segue il principio della soccombenza. Pertanto, gli attori M.A., M.N. e B.G. devono essere condannati a rimborsare alla convenuta Casse R.U. S.p.A. le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, applicando gli importi medi dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte;

condanna M.A., M.N. e B.G. a rimborsare a Casse R.U. S.p.A. le spese di lite da essa sostenute, spese che liquida in € 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.

Perugia, 20 gennaio 2018

Il Giudice